



REGOLAMENTO 2020	REGOLAMENTO 2023
<p>ART. 8 – RISERVATEZZA</p> <p>1. La Camera Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.</p> <p>2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo.</p>	<p>ART. 8 – RISERVATEZZA</p> <p>1. La Camera Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.</p> <p>2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, delle ordinanze e dei provvedimenti degli arbitri, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo.</p>
<p>ART. 23 – IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE</p> <p>Il Tribunale Arbitrale che ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, può depositare presso la Segreteria Generale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale Arbitrale. In tali casi gli arbitri in sostituzione sono nominati secondo le previsioni del Regolamento.</p>	<p>ART. 23 – IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE</p> <p>1. Il Tribunale Arbitrale che ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, può depositare presso la Segreteria Generale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale Arbitrale. In tali casi gli arbitri in sostituzione sono nominati secondo le previsioni del Regolamento.</p> <p>2. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ciascuna parte di chiedere che la questione di cui al comma 1 sia decisa con lodo.</p>
<p>ART. 26 – MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE</p> <p>1. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.</p> <p>2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.</p> <p>3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.</p> <p>4. L’eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.</p>	<p>ART. 26 – MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE</p> <p>1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.</p> <p>2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.</p> <p>2. Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Arbitrale può pronunciare l’ordinanza senza sentire l’altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell’istante. In tal caso, il Tribunale Arbitrale, con il provvedimento che accoglie l’istanza, fissa nei successivi 10 giorni l’udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. Il Tribunale Arbitrale, all’udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con</p>

	<p>ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.</p> <p>3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.</p> <p>4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.</p>
<p>ART. 34 – CONTROLLO FORMALE DEL LODO</p> <p>1. Gli arbitri possono richiedere il controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione.</p> <p>2. La Segreteria Generale indica agli arbitri il termine entro cui inviare la bozza del lodo e ne effettua il controllo con riguardo ai requisiti formali richiesti dal Regolamento.</p>	<p>ART. 34 – CONTROLLO FORMALE DEL LODO</p> <p>1. Gli arbitri possono richiedere alla Camera Arbitrale il controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione.</p> <p>2. La Segreteria Generale indica agli arbitri il termine entro cui inviare la bozza del lodo e ne effettua il controllo con riguardo ai requisiti formali richiesti dal Regolamento.</p>
<p>ART. 35 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO</p> <p>1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.</p> <p>2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.</p>	<p>ART. 35 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO</p> <p>1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno secondo le modalità indicate dalla stessa.</p> <p>2. La Segreteria Generale trasmette il lodo ad ogni parte un originale del lodo entro dieci 10 giorni dalla data del deposito.</p>
<p>ART. 41 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI</p> <p>1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i depositi.</p> <p>2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.</p> <p>3. La Segreteria Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.</p> <p>4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria Generale, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l'intero in relazione alle rispettive domande.</p> <p>5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale può considerare più parti come una sola, anche</p>	<p>ART. 41 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI</p> <p>1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i depositi.</p> <p>2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.</p> <p>3. La Segreteria Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.</p> <p>4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 possono essere richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria Generale, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l'intero in relazione alle rispettive domande.</p> <p>5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale può considerare più parti come una sola, anche</p>

<p>tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.</p> <p>6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.</p>	<p>tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.</p> <p>6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.</p>
<p>VII – ARBITRO D'URGENZA</p> <p>ART. 44 – ARBITRO D'URGENZA</p> <p>1. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo il 1° marzo 2019 e salvo diverso accordo delle parti, fino alla conferma degli arbitri la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un arbitro d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di cui all'art. 26. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.</p> <p>2. La Camera Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza. La Segreteria Generale trasmette all'arbitro l'istanza e i documenti allegati entro 5 giorni dal deposito.</p> <p>3. L'arbitro, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.</p> <p>4. Su istanza della parte ricorrente, l'arbitro può, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.</p> <p>5. Ferma la decisione del Tribunale Arbitrale nel lodo arbitrale, l'ordinanza dell'arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.</p> <p>6. Ciascuna parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricusazione dell'arbitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.</p>	<p>VII – ARBITRATO D'URGENZA</p> <p>ART. 44 – ARBITRO D'URGENZA</p> <p>1. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo il 1° marzo 2019 e Salvo diverso accordo delle parti, fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un arbitro unico d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di cui all'art. 26 cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.</p> <p>2. Nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, la Camera Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza e ne raccoglie l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza. La Segreteria Generale trasmette all'arbitro l'istanza e i documenti allegati entro 5 giorni dal deposito.</p> <p>3. L'arbitro, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.</p> <p>4. Su istanza della parte ricorrente, l'arbitro può, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.</p> <p>5. Ferma la decisione del Tribunale Arbitrale nel lodo arbitrale, l'ordinanza dell'arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.</p> <p>6. Ciascuna parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricusazione dell'arbitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa</p>

<p>7. L'arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.</p> <p>8. L'ordinanza è reclamabile, modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.</p> <p>9. Salvo il caso di istanza contestuale o successiva al deposito della domanda di arbitrato, la domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni. In difetto, il provvedimento d'urgenza perde efficacia.</p> <p>10. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.</p>	<p>di ricusazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.</p> <p>7. L'arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.</p> <p>8. L'ordinanza è reclamabile, modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.</p> <p>9. Salvo il caso di istanza contestuale o successiva al deposito della domanda di arbitrato, Ove necessario, la domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni. In difetto, il provvedimento d'urgenza perde efficacia.</p> <p>10. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.</p>
<p>VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2020.</p> <p>2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo.</p>	<p>VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2023.</p> <p>2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l'dall'entrata in vigore del medesimo.</p>
<p>All. D – ARBITRATO SEMPLIFICATO</p> <p>ARTICOLO 2 – GLI ATTI INTRODUTTIVI</p> <p>1. L'attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria Generale. La domanda di arbitrato deve contenere il nome e il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.</p> <p>2. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dalla Segreteria</p>	<p>ARTICOLO 2 – GLI ATTI INTRODUTTIVI</p> <p>1. L'attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria Generale. La domanda di arbitrato deve contenere il nome e il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.</p> <p>2. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dalla Segreteria Generale. La risposta deve contenere il nome e il domicilio del convenuto, l'esposizione della difesa, le eventuali domande riconvenzionali e il loro</p>

<p>Generale. La risposta deve contenere il nome e il domicilio del convenuto, l'esposizione della difesa, le eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.</p> <p>3. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria Generale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto.</p>	<p>valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.</p> <p>3. In caso di eccezioni di rito ovvero di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria Generale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto. La replica alla domanda riconvenzionale deve contenere l'esposizione della difesa e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.</p>
<p>ARTICOLO 7 – I COSTI</p> <p>1. La Segreteria Generale determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande.</p> <p>2. La Segreteria Generale può richiedere alla parte convenuta che non abbia presentato domande riconvenzionali il versamento di un fondo.</p> <p>3. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.</p> <p>4. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.</p>	<p>ARTICOLO 7 – I COSTI</p> <p>1. La Segreteria Generale determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande.</p> <p>2. La Segreteria Generale può richiedere alla parte convenuta che non abbia presentato domande riconvenzionali il versamento di un fondo.</p> <p>3. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.</p> <p>4. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al comma 3 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.</p>
<p>Allegato “A”</p> <p>ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE</p> <p>IL CONSIGLIO ARBITRALE</p> <p>1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.</p>	<p>Allegato “A”</p> <p>ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE</p> <p>IL CONSIGLIO ARBITRALE</p> <p>1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.</p>

<p>2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di sette ad un numero massimo di undici membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri.</p> <p>4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.</p> <p>7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.</p> <p>8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale - o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.</p> <p>9. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.</p>	<p>2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di sette ad un numero massimo di undici membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio biennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri.</p> <p>4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.</p> <p>7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.</p> <p>8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale - o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.</p> <p>9. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.</p>
--	--